



COMUNE DI VENEZIA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITA' DELLA VITA
SETTORE SPORTELLLO UNICO COMMERCIO
San Marco n. 4123 – Campo Manin – C.A.P. 30124 – VENEZIA
Viale Ancona n. 59 – C.A.P. 30172 – MESTRE
P.E.C. commercio@pec.comune.venezia.it - mail settore.commercio@comune.venezia.it
telefono 0412748147 - 0412748383

Venezia, 26 aprile 2021

AI SINAGI VENEZIA

Oggetto: "Piano di localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici e regolamento" – chiarimento modalità di esercizio dell'attività nei chioschi di cui all'art. 11.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLLO UNICO COMMERCIO

Premesso che il Piano di localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici e regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 15/06/2009, disciplina all'art. 11 le modalità di esercizio dell'attività nei chioschi prevedendo, tra le altre, la seguente prescrizione:

- *può essere utilizzata come spazio espositivo di quotidiani e periodici, cartonati e porta locandine comunque inerenti a quotidiani e periodici, la proiezione della tenda eccedente quella del posteggio al suolo. Tale superficie non viene conteggiata ai fini della superficie da riservare ai prodotti complementari.*

Viste le note presentate da SINAGI Venezia con mail del 23/04/2020 e del 7 aprile 2021, con le quali si chiede che vengano ricompresi tra i quotidiani e periodici e cartonati, i prodotti editoriali e i prodotti collaterali forniti dal distributore locale;

Vista la L. 7 marzo 2001, n. 62 che definisce il prodotto editoriale *il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici;*

Ritenuto di poter accogliere la richiesta presentata da SINAGI che non contrasta con il vigente Piano di localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici;

DISPONE

che, ai fini dell'applicazione dell'art. 11 del "Piano di localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici e regolamento" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 15/06/2009, si ritengono ricompresi tra i *"quotidiani e periodici, cartonati e porta locandine"*, i prodotti editoriali e i prodotti collaterali forniti dal distributore locale.

F.to digitalmente
IL DIRIGENTE
Dott.Francesco Bortoluzzi

